

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P303/4101 sott. 106/31

Roma 05 aprile 2002

OGGETTO: Attività n° 75 del D.M. 16 febbraio 1982. - Circolare MI.SA. n° 1 del 20 gennaio 1989. - Quesito.

In riscontro al quesito trasmesso dal Comando Provinciale VV.F. di Como e concordando con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale, si ribadisce la vigenza della circolare MI.SA. n° 1 del 20 gennaio 1989 e la conseguente esclusione dall'attività 75 del D.M. 16 febbraio 1982 degli istituti, gabinetti medici, ambulatori ove si impiegano a scopo terapeutico e/o diagnostico, anche saltuario, sostanze radioattive naturali ed artificiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Per quanto attiene il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n° 230/1995, il Comando Provinciale VV.F. è tenuto ad esprimere il parere di competenza nell'ambito delle apposite Commissioni istituite con legge regionale.